



---

**ORDINANZA CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMARE NEGLI SPAZI DEL  
CENTRO SCOLASTICO**

---

***IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA***

richiamate:

- la Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo, che stabilisce il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone anche negli edifici dell'amministrazione pubblica, gli istituti di formazione e i centri sportivi (articoli 1 cpv. 1 e 2, 2);
- il Regolamento (cantonale) concernente la protezione del fumo passivo che ribadisce i principi contenuti nella Legge federale dianzi menzionata ed estende la proibizione di fumare ai luoghi di svago e culturali e a tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni ma anche agli atrii, corridoi, foyer e servizi igienici (articoli 1 e 2);

tenuto conto che il citato Regolamento mette pure l'accento sulla protezione dei giovani dal fumo (articolo 5);

visto che nella struttura scolastica è disponibile una palestra messa a disposizione anche ad associazioni sportive e a privati per lo svolgimento di attività sportive, come anche altri spazi (porticati) resi utilizzabili per svariate manifestazioni di interesse pubblico;

considerata, di conseguenza, la necessità di estendere il divieto del fumo nell'area che compone il Centro scolastico di Cugnasco-Gerra anche ad alcuni spazi esterni;

richiamato l'articolo 192 della Legge organica comunale, che affida al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti;

con risoluzione no. 3859 del 23 marzo 2015,

d e c i d e :

1. Il divieto di fumare nell'area del Centro scolastico comunale di Cugnasco-Gerra è estesa al porticato al piano superiore (a livello di Via Terricciuole) e a quello al piano inferiore (lato sud) e nel giardino antistante l'edificio scolastico.
2. È consentito fumare unicamente nell'area di svago (aperta) a nord e nell'area adiacente Via Terricciuole (lato est della palestra). In queste due zone chi fuma deve utilizzare i posacenere disponibili.

3. Le infrazioni al divieto secondo la legislazione federale e cantonale menzionata sopra sono perseguite secondo le normative indicate nelle stesse. Per le inosservanze al divieto di cui al punto 1 della presente Ordinanza il Municipio applica la procedura indicata dall'articolo 145 e seguenti della Legge organica comunale.
4. L'Ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.
5. Questa Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni. Tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 29 marzo al 12 aprile 2015 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa) il periodo di pubblicazione va dal 26 marzo all'11 maggio 2015.
6. La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell'Ordinanza secondo il precedente articolo 5.

Cugnasco, 23 marzo 2015

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi